REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/82 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1982

relativo alla proroga ed alla modifica del regolamento (CEE) n. 3746/81 che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro dopo il 31 dicembre 1981

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3746/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro dopo il 31 dicembre 1981 (1), scade il 30 giugno 1982;

considerando che restano valide le condizioni che hanno giustificato l'adozione di questo regolamento e che è quindi necessario prorogarlo, modificandolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3746/81 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, la data del 30 giugno 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1982;

2. la tabella di cui all'articolo 2 è sostituita dalla tabella seguente:

«Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di riduzione %
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. Patate	
	II. di primizia:	
	a) dal 1° gennaio al 15 maggio	60
	b) dal 16 maggio al 30 giugno	55 (a)
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
	ex II. Carote e navoni:	
	— Carote	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	60
	— dal 1° aprile al 15 maggio	60 (b)
	S. Pimenti o peperoni dolci	50 (c)
	ex T. altri:	
	— Melanzane, dal 1° ottobre al 30 novembre	60 (d)
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	
	ex 2. altre:	
	— dall'8 giugno al 14 luglio	60 (e)
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre:	
	— dal 15 luglio al 31 luglio	60 (e)

(a) Entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate.
(b) Entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 2 300 tonnellate.
(c) Entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 250 tonnellate.
(d) Entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 250 tonnellate.
(e) Entro il limite di un contingente tariffario comunitario globale di 7 000 tonnellate».

(1) GU n. L 374 del 30. 12. 1981, pag. 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER